



Laboratorio sul processo tributario

Questionario in tema di rinvio pregiudiziale e onere della prova

Premessa

La Struttura della Corte di Cassazione della Scuola della magistratura ha organizzato, quest'anno, il settimo laboratorio tributario sul tema "Onere della prova e rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione".

Come di consueto il gruppo di lavoro, costituitosi anche grazie all'apporto offerto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha predisposto un questionario propedeutico alla sessione conclusiva dell'iniziativa, calendarizzata per il giorno 10 maggio 2023 presso l'Aula Magna della Corte di cassazione, ore 14.30 e ss.

L'obiettivo del corso è quello di sensibilizzare la magistratura tributaria in tutte le sue componenti, di merito e di legittimità, su alcune questioni recentemente fatte oggetto di importanti interventi normativi. Si fa riferimento, in particolare, all'art. 363-bis c.p.c. e all'art. 7, co. 5-bis d.lgs. n. 546/1992, rispettivamente dedicati al tema dell'onere della prova nell'ambito delle pretese di natura tributaria azionate nei confronti del contribuente ed all'istituto del rinvio pregiudiziale che il giudice di merito può rivolgere alla Corte di cassazione per suscitare l'adozione di un principio di diritto vincolante per le parti del procedimento pendente, nella ricorrenza dei presupposti indicati.

La novità delle tematiche, l'esistenza di un già animato dibattito giurisprudenziale e dottrinario e, di converso, l'assenza di giurisprudenza di legittimità su entrambe le novità normative hanno dunque suggerito di utilizzare il format, invero rodato, del questionario in maniera elastica, nel senso che, trattandosi di questioni interpretative nuove e sulle quali lo stesso approfondimento scientifico si mostra allo stato ancora acerbo, nelle domande formulate non è rinvenibile una risposta univocamente corretta ciò dipendendo dall'interpretazione che si intende attribuire al dettato normativo.

Ciò a conferma dell'obiettivo del questionario, volta a suscitare una riflessione ragionata da parte del lettore e ad alimentare con le risposte, sempre in forma anonima, il dibattito e la riflessione scientifica con il contributo delle prospettive interpretative fornite da tutti i partecipanti.

Resta solo da precisare che le risposte non riguardano l'ufficio di appartenenza ma, unicamente, il compilatore.

Il questionario compilato andrà consegnato entro il termine del **28.4.2023** alla segreteria della propria Commissione, la quale provvederà al successivo inoltro al Consiglio di Presidenza.

Si fa presente che il questionario è stato elaborato in formato PDF editabile, sicché il compilatore potrà direttamente lavorare sul file, senza necessità di procedere alla stampa. A tal fine, sarà sufficiente posizionare il cursore negli appositi spazi e spuntare la risposta desiderata. Per le parti da

compilare, allo stesso modo, sarà sufficiente selezionare l'area interessata ed inserire la risposta o il quesito mediante la tastiera. Si raccomanda di salvare le modifiche al termine della compilazione. I risultati dei questionari e le tematiche ulteriori proposte dai compilatori saranno esaminati e discussi nel corso della settima edizione del Laboratorio sul processo tributario, che si terrà il 10.05.2023 presso la Suprema Corte di Cassazione, cui si invita sin d'ora a partecipare.

* * *

Parte I –Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

Introduzione: il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. nel processo tributario.

La riforma del processo civile ha un impatto rilevante sulle controversie tributarie in relazione al giudizio di cassazione, profondamente rinnovato.

In particolare l'art. 3, comma 27, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha introdotto l'art.363 bis al c.p.c. che sancisce il rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di merito.

È una nuova fattispecie di rinvio pregiudiziale, che si aggiunge a quelle di costituzionalità e di conformità al diritto UE presentata come strumento di accelerazione dei tempi dell'intervento regolatore della Corte nomofilattica.

L'art. 363 bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale», prevede che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

Il primo comma dell'art. 363 bis c.p.c. elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l'utile accesso allo strumento in esame e segnatamente:

1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative;

3) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma dell'articolo in esame descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Alla luce di tale specificazione, sembra potersi ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, poi, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

La Relazione illustrativa (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 245, suppl. straordinario n. 5 del 19 ottobre 2022) precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione.

Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

In considerazione del generale rinvio alle norme disciplinanti il rito civile nel processo tributario (ex art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992), il rinvio pregiudiziale potrà essere disposto anche dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado (Applicabilità pacificamente riconosciuta nella relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione n. 96 del 6 ottobre 2022: "Il termine "giudice di merito" è chiaramente riferibile anche al giudice tributario, sia perché le sue pronunce, com'è noto, sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge, sia perché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice del processo tributario) stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile").

1) Posto che l'art. 363-bis comma 1 c.p.c. prevede che il rinvio pregiudiziale avvenga "sentite le parti costituite", il giudice dovrà sentire le parti:

a) solo in ordine ai fatti di causa?

b) necessariamente anche riguardo all'opportunità del rinvio pregiudiziale?

2) Posto che l'art. 363-bis comma 1 c.p.c. prevede che il giudice di merito può disporre il rinvio pregiudiziale quando "la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio", l'esistenza di eccezioni preliminari rilevabili d'ufficio (quali il difetto di giurisdizione o la tardività del ricorso), costituiscono un ostacolo alla questione?

a) Sì, sempre, perché viene meno la rilevanza della questione;

b) No, mai, in quanto il giudice può ritenere comunque necessaria una risposta della Cassazione alla questione;

c) No, purché il giudice ritenga infondate le eccezioni preliminari.

3) Posto che l'art. 363-bis comma 1, n. 1, c.p.c. richiede, tra le condizioni del rinvio pregiudiziale, che la questione non sia stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione", può ammettersi un rinvio pregiudiziale proponendo un profilo interpretativo nuovo su una questione già esaminata dalla Corte?

a) No perché, nel richiedere che la questione non sia stata ancora risolta, la norma presuppone che il tema sottoposto alla Corte sia del tutto nuovo;

b) Sì, perché la novità della questione si riferisce anche ad una nuova ipotesi interpretativa.

4) Posto che l'art. 363-bis comma 2 c.p.c. prevede che *“Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale”*, può essere richiesta la sospensione dell'atto o della sentenza impugnati nelle more della decisione della Cassazione?

- a) Sì, sempre, in quanto l'art. 363-bis comma 2 fa salvo il compimento degli atti urgenti;
- b) No, mai, in quanto gli atti urgenti a cui fa riferimento la norma sono altri;
- c) Sì, purché i provvedimenti cautelari richiesti non siano dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

5) Posto che l'art. 363-bis comma 5 c.p.c. prevede che *“con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice”*, per la ripresa del processo innanzi a quest'ultimo occorre un'istanza ad opera di una delle parti?

- a) Sì, perché l'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede in linea generale che il processo continua solo se, entro sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, una delle parti presenti istanza di trattazione;
- b) No, perché il tenore letterale dell'art. 363-bis comma 5 c.p.c. induce a ritenere che la ripresa del processo debba avvenire in via officiosa.

Parte II – Onere della prova e profili processuali

Introduzione, l'onere della prova nel processo tributario alla luce dell'introduzione dell'art. 7, co. 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.

Con l'art. 4, L. n. 130/2022 il legislatore ha introdotto, all'interno dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992 il co. 5-bis il quale testualmente dispone che: *«L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati»*. Sin dalla sua introduzione la nuova disposizione ha animato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, avendo inciso (o potendo astrattamente incidere) su un aspetto di vitale importanza per il processo, rappresentato dalla distribuzione dell'onere della prova tra le parti in lite.

Basti pensare ai quesiti circa la perdurante applicabilità, all'interno del processo tributario, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. ovvero al possibile impatto della modifica normativa finanche sul livello di strutturazione dell'atto impositivo, secondo l'insegnamento di Alloriana memoria per il quale: *«nessun atto la pubblica amministrazione possa accingersi, senza aver*

procurato a sé stessa la prova dei fatti che determinano la sua potestà di dar vita a quell'atto» (E. Allorio, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, 393).

1) Il nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, è applicabile ai giudizi introdotti - ma non ancora definiti - in epoca antecedente alla sua entrata in vigore?

a) *Sì, essendo una norma che deve essere applicata al momento della decisione;*

b) *No, è applicabile solo ai giudizi avviati successivamente alla sua entrata in vigore.*

2) Nel processo tributario e nell'ottica dei rapporti fra l'art. 2697 c.c. ed il comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, la norma da ultimo citata:

a) *è destinata a prendere il posto dell'art. 2697 c.c.;*

b) *è destinato a convivere con l'art. 2697 c.c., non sussistendo tra le due disposizioni una piena sovrapposizione.*

3) Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, incide sull'applicazione, nel processo tributario, del principio di vicinanza della prova (definito da Cass., SS.UU., n. 13533/2001, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere «ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione»)?

a) *Sì, escludendo che possa rilevare;*

b) *No, non ha alcuna incidenza.*

4) Il nuovo comma 5-bis, dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, sia nella parte in cui afferma che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato», sia nella parte in cui afferma che «Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», è destinato ad avere conseguenze:

a) *sulle sole presunzioni legali;*

b) *sulle sole presunzioni giurisprudenziali;*

c) *sulle presunzioni legali e sulle presunzioni alla base delle disposizioni in materia di accertamento analitico-induttivo ed induttivo "puro";*

- d) *su tutte le ipotesi precedentemente menzionate;*
- e) *su nessuna delle ipotesi precedentemente menzionate.*

5) Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, incide sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.?

- a) *Sì, precludendone in ogni caso l'utilizzo nel giudizio tributario;*
- b) *Sì, escludendo che la presunzione semplice possa costituire l'unica prova offerta dall'amministrazione o possa trarsi da un unico indizio;*
- c) *Sì, negando l'utilizzabilità delle presunzioni di secondo grado e delle presunzioni c.d. supersemplici (non gravi, precise e concordanti) anche nei casi di accertamento emesso ai sensi degli artt. 39, comma 2, o 41, comma 1, d.P.R. n. 600/1973;*
- d) *Sì, imponendo al giudice una motivazione più accurata e dettagliata quando la decisione sia fondata su una presunzione semplice;*
- e) *No, non incide.*

6) Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, incide sull'applicazione, nel processo tributario, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.? (possibile risposta multipla)

- a) *No, non incide in alcun modo;*
- b) *Sì incide, negando che il giudice possa porre a fondamento della decisione anche i fatti non contestati dal contribuente o dall'Amministrazione;*
- c) *Sì incide, impedendo al giudice di porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza;*
- d) *Sì incide, imponendo al giudice, nella valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento, una regola di giudizio più severa di quella ordinaria, che comprenda la verifica della non contraddittorietà e della sufficienza della prova a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, la pretesa impositiva.*

Parte III – Onere della prova e accertamento

Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. n. 546/1992: «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

1) La testimonianza scritta introdotta nell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 può essere disposta per la prima volta in appello?

- a) Sì, in quanto costituisce "documento" ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992;
- b) No, in quanto resta invariata la sua natura di prova orale.

2) Alla luce del nuovo disposto del comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, può ritenersi ancora valido il principio secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione *pro quota* ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società (v. tra le tante, Cass. n. 18402/2018)?

- a) Sì, in quanto la riforma non ha inciso sulla possibilità di presumere, ex art. 2727 c.c., un fatto ignoto da uno noto;
- b) No, in quanto la novella ha inteso escludere l'utilizzo del predetto meccanismo presuntivo.

3) Il nuovo disposto del comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, quali effetti produce sulla presunzione di ricavi risultanti da movimenti bancari (ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973) ?

- a) Nessun effetto, in quanto è una presunzione legale;
- b) Un effetto abrogativo, in quanto è solo la nuova norma che disciplina l'onere della prova;
- c) Un effetto modificativo, in quanto l'Amministrazione nel presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, dovrà nel contempo riconoscere anche lo scomputo dei costi non dichiarati il cui onere probatorio non graverà più sul contribuente.

4) Il nuovo disposto del comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, quali effetti produce sulla deducibilità di costi risultanti da fatture generiche ?

- a) *Nessun effetto, in quanto l'onere della prova resta sempre a carico del contribuente;*
- b) *Il trasferimento a carico dell'Amministrazione dell'onere di provare che i costi indicati in fattura non sono deducibili.*

Parte IV – Onere della prova e imposte dirette

Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. n. 546/1992: «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

1) Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 20332/2018; Cass. n. 23228/2017; Cass. n. 23167/2017), in materia di agevolazioni tributarie l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'applicazione del regime agevolativo è a carico del contribuente. Alla luce della formulazione del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, tale principio deve ritenersi:

- a) *ancora valido, in quanto l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'agevolazione resta a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.;*
- b) *superato, in quanto la novella pone in ogni caso, ad esclusione del tema dei rimborsi, l'onere della prova della pretesa a carico dell'Amministrazione finanziaria.*

2) In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, fermo restando che per i maggiori ricavi l'onere della prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, è corretto ritenere che – per effetto del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992 – nel caso in cui l'Amministrazione contesti costi indeducibili l'onere della prova viene a porsi in capo al contribuente (cfr. Cass. n. 11205/2007 e più di recente Cass. n. 28322/2019)?

- a) *Si in quanto, mentre spetta all'Amministrazione finanziaria il compito di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della maggiore pretesa azionata, invece il contribuente è tenuto alla prova dell'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, nonché all'inerenza degli stessi all'impresa svolta;*

b) *No, in quanto la novella pone in ogni caso, ad esclusione del tema dei rimborsi, l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.*

3) In tema di accertamento delle imposte sui redditi, allorché l'Amministrazione finanziaria possa avvalersi di presunzioni legali ma, per effetto del nuovo comma 5., art. 7, d.lgs. n. 546/1992, ciò le sia precluso, può cionondimeno desumere dai medesimi fatti presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e dunque procedere alla rettifica della dichiarazione (v. da ultimo Cass. n. 18211/2021)?

a) *No, in quanto il venir meno della presunzione legale esclude che l'onere della prova possa essere assolto in altro modo da parte dell'Amministrazione finanziaria;*

b) *Si, in quanto l'inoperatività delle presunzioni legali non comporta l'inapplicabilità delle presunzioni semplici.*

4) In tema di determinazione del reddito di impresa, in base alla normativa di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing" (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti), la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda:

a) *Solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombando poi sul contribuente, in applicazione della regola di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (Cass. n. 9673 del 2018);*

b) *Alla luce della formulazione del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione finanziaria deve anche dimostrare che le transazioni siano intervenute per valori superiori alla media aritmetica dei valori di mercato;*

Parte V – Onere della prova e imposte indirette

Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. n. 546/1992: «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

1) Anche alla luce del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992 il quale richiede che l'amministrazione fornisca, a fondamento della propria pretesa, una prova puntuale, non contraddittoria, sufficiente e compiuta, nelle operazioni IVA soggettivamente inesistenti è ancora possibile ritenere che l'Amministrazione possa fornire un "quadro indiziario" circa la consapevolezza del soggetto cessionario per contestare l'indetraibilità dell'IVA assolta a monte?

a) *Si*;

b) *No.*

2) Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, alla luce del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992 e della giurisprudenza della CGUE, quali sono le circostanze che possono essere adottate dall'Amministrazione per provare la consapevolezza del cessionario di partecipare ad uno schema fraudolento ed a fronte delle quali il contribuente è onerato della prova contraria? (possibile risposta multipla)

a) *La non disponibilità di una sede da parte del cedente e la mancanza di un doppio passaggio fisico della merce;*

b) *Il mancato riscontro, in sede di verifica, delle richieste dell'Amministrazione da parte del cedente ed il mancato versamento dell'imposta all'Erario da parte del cedente;*

c) *La mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del cedente, la mancata pubblicazione dei bilanci ed il mancato possesso delle autorizzazioni necessarie da parte di questi;*

d) *Nessuna delle precedenti.*

3) A fronte del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, il quale richiede che l'Amministrazione fornisca, a fondamento della propria pretesa, una prova puntuale, non contraddittoria, sufficiente e compiuta, nelle operazioni IVA oggettivamente inesistenti è possibile ritenere che l'amministrazione possa fornire un "quadro indiziario" circa l'inesistenza dell'operazione dedotta in fattura?

a) *Si*;

b) *No.*

4) A fronte del nuovo comma 5-bis, art. 7, d.lgs. n. 546/1992, il quale richiede che l'Amministrazione fornisca, a fondamento della propria pretesa, una prova puntuale, non contraddittoria, sufficiente e compiuta, nelle ipotesi di responsabilità solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 è ancora possibile ritenere che spetti al contribuente la prova inerente il fatto che il prezzo inferiore dei beni non sia connesso con il mancato pagamento dell'imposta?

a) *Si*;

b) *No*.

5) Ai fini dell'art. 37 TUR in materia di tassazione dei provvedimenti giurisdizionali ed alla luce del nuovo comma 5 bis, art. 7, d. lgs. n. 546/1992 l'Amministrazione per assolvere l'onere della prova deve produrre in giudizio l'atto giudiziario oggetto di tassazione?

a) *Si, sempre*;

b) *No, mai*;

c) *No, nei soli casi in cui il contribuente sia stato parte nel giudizio sfociato nell'atto giudiziario tassato*.